

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1605

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, POLI BORTONE, VALENSISE, TREMAGLIA,
ROSITANI, IGNAZIO LA RUSSA, MUSSOLINI, PARLATO**

Istituzione dei corsi di laurea con indirizzo in stenografia

Presentata il 23 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGI! — Una pesante ingiustizia ha finora impedito ai docenti di stenografia, che esplicano la loro attività educativa e didattica nella scuola secondaria superiore di secondo grado (istituti tecnici commerciali statali, istituti tecnici statali per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, istituti tecnici statali per il turismo, istituti professionali di Stato per i servizi commerciali, sociali e turistici), di essere — a pieno diritto — equiparati al restante personale docente laureato proprio perché l'insegnamento di stenografia non fa parte dei piani di studio di nessuna facoltà o istituto universitario.

Invero, l'esigenza di inserire l'insegnamento di stenografia nei relativi corsi di laurea non è dovuto solo all'improrogabile esigenza che ogni insegnante sia fornito

della formazione universitaria completa per poter svolgere la propria attività didattica, ma anche al fine di eliminare l'assurda divisione tra personale docente laureato e quello diplomato. Pertanto, non ci si può sottrarre al dovere di compiere questo salto di qualità, con una modifica, che assume un significato particolare per gli insegnanti di stenografia, i quali concorrono con pari dignità ai compiti formativi che si prefigge la scuola.

La pedagogia contemporanea, inoltre, è concorde nell'esigenza di evitare la distinzione fra discipline formative e quelle non formative. Infatti, si ritiene opportuno sottolineare che il contributo dato dagli insegnanti di stenografia all'arricchimento del bagaglio culturale degli studenti è stato spesso sottovalutato, o addirittura sconosciuto.

In riferimento all'insegnamento di detta materia va posto in rilievo che essa contribuisce alla formazione culturale e globale della persona in quanto ne sviluppa le capacità logiche di analisi e di sintesi proprio perché volta non solo alla comprensione del contenuto di un certo testo, ma anche, e soprattutto, per incorporare quegli elementi che si ritengono non essenziali. Tuttavia il lavoro di sintesi non deve impedire una ricostruzione logico-linguistica del testo cui potrà accompagnarsi una corretta estetica e punteggiatura.

Lo scritto caratterizza l'espressione più immediata della persona e va al di là della trasposizione del pensiero nella forma scritta, la quale rimane la parte tangibile dell'evoluzione continua della mente. La scrittura e la stenoscrittura sono il risultato grafico di ciò che pensiamo e diciamo ma, mentre la scrittura è la riproduzione intera del parlato la stenoscrittura è l'espressione sintetica del procedimento logico-verbale. La stenoscrittura è, più di ieri, esigenza didattica-complementare da inserire nei piani di studio delle facoltà universitarie proprio perché la stenografia — trattamento parola, testi e dati, con l'utilizzo degli stenoterminali, risulta essere la riproduzione più evoluta e celere della scrittura.

L'insegnamento di stenografia ben si raccorda alla filologia e alla linguistica moderna nell'ambito più ampio delle scienze dell'educazione compiendo un passaggio da un codice neuropsicologico ad un altro per la ricostruzione logico-linguistica dei periodi nei testi.

Nella riproduzione grafica dello stenogramma confluiscono l'intelligenza, che formula il pensiero, la volontà per la decisione di attuare l'abilità linguistostenografica e il sistema neuromuscolare e psichico. L'insegnamento della stenografia, realizzato mediante i più moderni strumenti tecnologici, sviluppa quelle capacità espressive atte a formulare correttamente qualsiasi tipo di testo nei diversi linguaggi, sopperendo alle carenze dei diversi idiomi.

Si tratta, quindi, di approfondire organicamente, a livello universitario, lo studio dei sistemi di scrittura e di linguaggio sintetici, applicati alla lingua italiana, alle lingue straniere e agli stenoterminali per quanti vorranno dedicarsi all'attività educativa e didattica nella scuola. Sono questi i motivi più significativi per i quali si desidera che la presente proposta di legge venga sollecitamente esaminata ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel senso che le facoltà o gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere e in scienze dell'educazione possono rilasciare anche diplomi di laurea con indirizzo in stenografia.

2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia debbono comprendere nei piani di studio, come materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:

a) storia della scrittura — stenoscrittura (biennale);

b) grammatica dei metodi stenografici ammessi al pubblico insegnamento — trattamento della parola e del testo (biennale);

c) abilità linguistico-stenografica commerciale (primo anno) e oratoria (secondo anno) di un metodo stenografico a scelta dello studente;

d) resocontazione;

e) glottologia;

f) filosofia del linguaggio.

ART. 2.

1. Gli insegnamenti di storia della scrittura-stenoscrittura, di grammatica dei metodi stenografici — trattamento della parola e del testo, di abilità linguistico-stenografica e di resocontazione sono inseriti, quali materie complementari, anche nelle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, e scienze politiche.

2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 sono strutturati in un corso della durata di due anni.

ART. 3.

1. L'insegnamento di storia della scrittura-stenoscrittura, della grammatica stenografica — laboratorio testi, di resocontazione e di abilità linguistico-stenografica è affidato, fino all'espletamento di appositi pubblici concorsi, ai docenti di stenografia amanuense, in lingua italiana e straniera, nonché agli stenoterminali, di ruolo ordinario nella scuola secondaria superiore di secondo grado statale con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi pedagogici e didattici.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a livello regionale, riferita ai docenti di ruolo ordinario interessati ad avere l'incarico di insegnamento di cui al comma 1.

3. L'insegnamento può essere altresì affidato con contratti di diritto privato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti, a docenti laureati con almeno venticinque anni di attività di insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie, a laureati nei corsi di cui all'articolo 1 e a docenti che ricoprano incarichi di insegnamento presso le scuole superiori di formazione e addestramento nella stenografia parlamentare della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 4.

1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui all'articolo 1 costituisce titolo per l'inclusione nelle graduatorie provinciali dei provveditorati agli studi per l'insegnamento di stenografia — laboratorio

testi nelle scuole secondarie superiori di secondo grado.

2. Solo coloro che siano in possesso del titolo di cui al comma 1 possono accedere alle prove d'esame del concorso a cattedre di stenografia — laboratorio parola e testo.

3. In attesa dell'espletamento del concorso a cattedre di cui al comma 2, alla copertura delle cattedre di stenografia disponibili si provvede mediante la nomina di supplenti annuali provvisti del titolo di cui al comma 1.

ART. 5.

1. Per gli insegnanti di stenografia, di ruolo ordinario nella scuola secondaria di secondo grado, che dovranno essere inquadrati nel ruolo dei docenti laureati, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla stesura di una graduatoria di merito relativamente al possesso di attestati o diplomi riguardanti l'attività educativo-didattica, di aggiornamento-formazione, di docenza nel corso biennale post-diploma, di direzione di corsi di aggiornamento autorizzati.

2. Per i docenti di stenografia di ruolo ordinario nella scuola secondaria superiore di secondo grado, privi degli attestati o diplomi di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica predispone, sentita l'Associazione unione professionale stenografica italiana, un corso speciale di aggiornamento-formazione per il personale appartenente al ruolo suddetto, relativamente ai nuovi metodi pedagogico-didattici riguardanti gli insegnamenti di cui all'articolo 1, nonché sugli stenoterminali, della durata di otto mesi.

3. I corsi sono tenuti da esperti docenti di stenografia di ruolo ordinario nella scuola secondaria superiore di secondo grado con provata abilità nella formazione-aggiornamento dei docenti.

4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali da suddividersi in due pomeriggi.

5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso speciale, strutturati in unità di-

dattiche relative alle discipline oggetto di insegnamento, ricalcano le tematiche di cui all'articolo 1.

6. La frequenza al corso è obbligatoria.

7. Al termine del corso speciale i frequentanti elaborano e dissertano una tesi su di una unità didattica oggetto di studio.

8. Ai partecipanti giudicati idonei è rilasciato un apposito attestato-diploma pari al titolo conseguito dai laureati ai sensi della presente legge.

9. Coloro i quali non abbiano conseguito il titolo di cui al comma 2 rimangono nel ruolo dei docenti diplomati purché già in possesso di abilitazione ottenuta a seguito del superamento del relativo concorso a cattedre.

ART. 6.

1. I corsi speciali per i docenti di ruolo ordinario di stenografia-laboratorio-parola e testi sono istituiti presso le facoltà e gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio, nonché in scienze politiche.

2. Le spese dei corsi speciali sono a carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Gli iscritti ai corsi di cui al comma 1 devono versare una tassa di iscrizione all'inizio del corso medesimo.

ART. 7.

1. Il Governo emana il regolamento di attuazione della presente legge.